



Comune di Palmi

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 264 del 22/03/2022

Prot. N 7789 del 22/03/2022

Oggetto: SOSPENSIONE DIDATTICA IN PRESENZA NEL PLESSO "P. MILONE" FINO AL 23/03/2022.

IL SINDACO

VISTA la comunicazione del 21/03/2022 della Dirigente Scolastica - Prof.ssa Marina Militano - dell'Istituto Comprensivo Statale "De Zerbi - Milone" a seguito della caduta di frammenti di cornicione del plesso Milone;

DATO ATTO:

- che nella giornata del 22/03/2022 sono stati ripresi i lavori di Messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici scuola media statale P. Milone ;
- che al fine di completare i lavori di messa in sicurezza ed effettuare ulteriori verifiche, oltre a quelle già espletate, per la sicurezza della popolazione scolastica, è necessario procedere alla sospensione delle attività didattiche in presenza nella scuola "P. Milone" per il giorno 23/03/2022;
- che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

TENUTO CONTO:

- che la Corte Costituzionale, con sentenza del 4-7 aprile 2011, n. 115 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma 4 dell'articolo 54, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti»;
- che il successivo comma 4-bis, sostituito dall'articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che "I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti";
- che la stessa disposizione, al comma 7 stabilisce che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi;
- che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

VISTO l'art. 54, comma 4, del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa, per il giorno 23 marzo 2022 la chiusura del Plesso scolastico “P. Milone”;

CHE ai sensi l'art. 54, comma 4, del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 il contenuto del presente provvedimento viene preventivamente comunicata alla Prefettura UTG di Reggio Calabria, per gli eventuali provvedimenti di competenza;

CHE la presente ordinanza:

- a) sia notificata alla Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale “De Zerbi – Milone” di competenza per l'adozione dei provvedimenti consequenziali;
- b) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
- c) sia comunicata al Responsabile della Protezione Civile Comunale;

Informa che il responsabile dei Procedimento Amministrativo del presente atto è l'Arch. Annunziata Demetrio Responsabile dell'Area 4° Servizi Tecnici e Programmazione

Informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Il Sindaco

***f.to* AVV. GIUSEPPE RANUCCIO**